



FITA

Unione Nazionale Imprese di Trasporto

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A

Tel (06) 441881

Fax (06) 44249506 – E Mail : fita@cna.it

Sede di Bruxelles

ISB – 36-38, Rue Joseph II – 1000 – Bruxelles

Tel + 322 2307440

Fax + 322 2307219 – E-Mail : bruxelles@cna.it

www.cna.it/fita

Prot. /MC/mti

Roma, 25 Ottobre 2022

Ing. Vito Di Santo
Direzione generale
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
vito.disanto@mit.gov.it

D.ssa Roberta De Santis
DG Per la sicurezza stradale Div.5
Accesso alla professione ed al mercato del
trasporto di merci -Autotrasporto di merci in
ambito del diritto dell'Unione europea
r.desantis@mit.gov.it

OGGETTO: Licenze comunitarie per i veicoli di massa tra 2,5 e 3,5 tonnellate – Sanzioni comminate da altri Paesi per dati targa e massa non riportati sul modello rilasciato dall'Italia

Gentilissimi,

con la presente vi sottolineiamo una incresciosa situazione che sta interessando le **imprese di autotrasporto italiane che effettuano trasporti internazionali di merci con veicoli di massa complessiva a pieno carico compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate.**

Alcune di queste imprese ci segnalano **l'applicazione di onerosi verbali** da parte delle autorità **francesi e spagnole (si allegano verbali).**

Da quanto abbiamo potuto appurare, sembrerebbe che le contestazioni riguardino il modello di **licenza comunitaria rilasciato dall'Italia, ed in particolare la carenza dei dati relativi a:**

- **Targa del veicolo**
- **Indicazione "minore - uguale a 3,5 tonnellate" da riportare nel campo "Osservazioni particolari".**

A riscontro dei suddetti dati, **si allegano le copie di una licenza comunitaria spagnola e di una rumena.**

Le segnalazioni di sanzioni applicate per queste presunte irregolarità, purtroppo **non sono isolate** e la **situazione** che sta interessando le imprese che effettuano il trasporto internazionale di merci effettuato con questa tipologia di mezzi, **non può più essere sostenuta.**

Chiediamo pertanto un tempestivo, risolutivo ed autorevole **intervento che faccia chiarezza e consenta alle imprese interessate di continuare ed effettuare i trasporti internazionali** senza comprometterne il risultato economico.

Il regolamento CE n. 1072/2009, le modifiche apportate dal Reg. UE n.2020/1055, le correlazioni con il Reg. CE n.1071/2009, e **soprattutto alcuni margini di intervento lasciati all'autonomia degli stati membri, non rendono la normativa di facile lettura.**

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa



Nonostante ciò nutriamo perplessità, sull'operato delle autorità di controllo di Spagna e Francia per i motivi di seguito evidenziati.

INDICAZIONE DELLA TARGA = l'articolo 4 del regolamento 1072/2009, anche dopo le modifiche apportate dal regolamento 2020/1055, **NON ci sembra preveda alcun obbligo di indicazione della targa** dei veicoli per i quali sono rilasciate le copie conformi

INDICAZIONE DELLA MASSA = supponiamo che il motivo per il quale il MIMS procede al rilascio di licenze comunitarie/copie conformi per il trasporto di merci **SENZA LA DICITURA: «≤ 3,5 t»**, dipenda da quanto sotto evidenziato.

L'art. 4, par. 4, del regolamento n. 1072/2009 (come modificato dal regolamento 2020/1055), prevede una **ECCEZIONE** per la dimostrazione del requisito della capacità finanziaria "nel caso di veicoli utilizzati per il trasporto di merci la cui massa a pieno carico non superi le 3,5 tonnellate. Ad essi si applicano i requisiti finanziari ridotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1071/2009:

Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile superi le 2,5 tonnellate ma non le 3,5 tonnellate, dimostrano di disporre ogni anno di un capitale e di riserve, per un valore di almeno:

- a) 1 800 EUR per il primo veicolo utilizzato; e*
- b) 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato*

Nel caso di applicazione di questo disposto, l'autorità di rilascio deve riportare nella sezione «osservazioni particolari» della licenza comunitaria, o della relativa copia certificata conforme (la precisazione): «≤ 3,5 t».

Ai fini dell'applicazione del requisito di idoneità finanziaria, l'Italia ha dato attuazione alle modifiche introdotte dal Reg. UE n.2020/1055, con l'art. 5, comma 2, del DD 8 aprile 2022, prot. n. 145.

Il nostro Paese, con questo articolo, **diversamente dal principio richiamato all'articolo 4, paragrafo 4** del Reg. 1072/2009, **non menziona il secondo comma** e stabilisce che la **dimostrazione dell'idoneità finanziaria** da parte delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada è **effettuata con riferimento agli importi indicati all'art. 7, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c)** (del regolamento (CE) n. 1071/2009.

1. Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un'impresa deve in ogni momento essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di capitale e di riserve, per un valore di almeno:

- a) 9000 EUR per il primo veicolo a motore utilizzato;*
- b) 5000 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate; e*
- c) 900 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate*

Alla luce di quanto richiamato, riteniamo che vi siano sufficienti garanzie circa la **corretta applicazione, da parte del MIMS, della normativa europea che determina il rilascio e le modalità di compilazione della licenza comunitaria per i veicoli leggeri di massa massima compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate.**

Non abbiamo invece certezze in merito a quanto disposto dall'art. 7, punto 1, terzo comma, ultimo periodo, del regolamento CE n. 1071/2009, come modificato da regolamento 2020/1055, che recita:

“Gli Stati membri possono esigere che le imprese stabilite nel loro territorio dimostrino di avere a disposizione per tali veicoli lo stesso valore capitale e riserve previsti per i veicoli di cui al precedente comma. In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro interessato ne informa la Commissione, che mette tali informazioni a disposizione del pubblico “.

Riguardo a questo adempimento, **non sappiamo come ha proceduto il MIMS ma, se fosse questa la causa delle criticità segnalate, chiediamo che si dia corso a quanto sopra richiamato.**

Riteniamo quindi necessario che, in merito alla compilazione delle copie conformi delle licenze comunitarie ed ai relativi adempimenti, sia ricercato quanto prima un **chiarimento con le autorità degli altri Paesi UE e ne sia diffuso l'esito .**

Infine, per maggiore sicurezza, proponiamo di chiedere una interpretazione condivisa e non contestabile anche alla Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione europea (DGMOVE).

In ogni caso chiediamo che si intervenga immediatamente per **MALLEVARE LE IMPRESE DALLE PRETESE ECONOMICHE AVANZATE CON LE SANZIONI AD ESSE INGIUSTAMENTE COMMINATE.**

Nel ringraziare anticipatamente per l'attenzione che ci vorrete dedicare, porgiamo

**(f.to) Mauro Concezzi
Responsabile Nazionale CNA Fita**